

VADEMECUM ETS / NON ETS

Raccolta di informazioni per le Sezioni CAI:

- a) costituite in Ente del Terzo settore,**
- b) che intendono costituirsi in Ente del Terzo Settore,**
- c) che non si costituiscono in Ente del Terzo settore**

(Edizione n. 1 del 26 marzo 2021)

Questo documento ha lo scopo di fornire alle sezioni del CAI le informazioni di base per orientarsi nella complessa disciplina del Terzo Settore, che investe ambiti amministrativi, fiscali, civilistici e di rapporto con amministrazioni pubbliche ed enti di controllo esterni al CAI.

Il titolo stesso del Vademecum ricorda che lo strumento è rivolto a tutte le sezioni del CAI: sia a quelle già riconosciute come APS (associazione di promozione sociale), ODV (organizzazione di volontariato) o ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) che stanno per transitare negli ETS, sia alle altre non riconosciute che si pongono il problema se diventare o no Enti di Terzo Settore.

La scelta in favore degli ETS potrebbe comportare vantaggi di varia natura, ma contemporaneamente aggravii amministrativi, maggiore complessità di gestione e costi aggiuntivi.

Il CAI non intende influenzare la decisione delle sezioni né orientarle in un senso o nell'altro, bensì dare informazioni di supporto che tengano conto specificamente della nostra realtà associativa.

Alla data di prima emanazione del Vademecum le norme sul Terzo Settore sono ancora incomplete (mancano diversi decreti di attuazione, e la parte fiscale attende il preventivo pronunciamento delle autorità comunitarie).

La Raccolta è dunque un documento aperto, che sarà aggiornato nel tempo.

Gli elementi finora noti e consolidati, tuttavia, consentono già ora alle sezioni di fare valutazioni approfondite, anche se non definitive.

Ultima ma non meno importante considerazione: anche se alla fine la scelta sarà di non aderire al Terzo Settore, la consultazione di questa raccolta informativa sarà stata l'occasione per una proficua rivisitazione della gestione amministrativa delle nostre sezioni.

Indice

Pag.	3	Informazioni di base - ACRONIMI
Pag.	4	Informazioni di base – I testi delle NORME APPLICABILI
Pag.	5	Alcune DEFINIZIONI (in sintesi)
Pag.	6	Da dove partire: GLI ADEMPIMENTI NORMALI per una sezione
Pag.	7	Caratteristiche di un ETS, convenienze e opportunità
Pag.	8	Il RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
Pag.	9	Il Diagramma di collegamento: uno schema che aiuta a capire dove si colloca la vostra sezione

1 - Informazioni di base

Acronimi

APS – Associazione di Promozione Sociale

CC – Codice civile

CTS – Codice del Terzo Settore

D.Lgs. - Decreto Legislativo

ETS – Ente del Terzo Settore

ODV – Organizzazione di Volontariato

ONLUS – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

2 - Informazioni di base

I testi delle norme applicabili

Il **Codice del Terzo Settore** (CTS) è contenuto nel D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, che attua i principi contenuti nella legge delega 6 giugno 2016, n. 106.

Il testo del CTS è consultabile cliccando qui sotto:

https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/02/Codice.Terzo_settore_testo..docx

In particolare le norme di nostro interesse sono concentrate nei Titoli da I a IV (artt. da 1 a 31); nei capi I (ODV) e II (APS) del Titolo V (artt. 32 – 36); nel Titolo VI (RUNTS, artt. 45 – 54); nel Titolo X (regime di fiscalità, artt. 79 – 94) e nel Titolo XII (disposizioni transitorie e finali, artt. 98 - 102).

Il testo dello **statuto sezionale – tipo** adeguato alle disposizioni del Codice del Terzo Settore o nella forma normale NON ETS è reperibile sul sito del CAI alla pagina “Regolamenti” ed è qui disponibile nelle due versioni:

<https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/02/Statuto-tipo-ETS..doc>

<https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/02/Statuto-tipo-NON-ETS..doc>

3 - Alcune definizioni (in sintesi)

Terzo settore

È l'insieme delle organizzazioni della società civile che svolgono attività solidali di utilità sociale in svariati campi, diverse dal Primo settore (stato e pubblica amministrazione) e dal Secondo settore (società commerciali).

Associazioni riconosciute

Sono le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento di **personalità giuridica**, cioè la condizione diversa da quella della personalità fisica. Il riconoscimento è competenza dei Prefetti o delle Regioni (art. 12 del codice civile e successive modificazioni).

La personalità giuridica consente – fra l'altro – alle associazioni di avere un'**autonomia patrimoniale**, cioè la separazione del patrimonio dell'associazione da quello dei soci che agiscono in nome e per conto dell'associazione. Questo significa che le responsabilità di tipo economico derivanti da attività svolte dall'associazione ricadono sull'associazione e non sui patrimoni delle singole persone che la compongono o dei presidenti e consiglieri.

Associazioni non riconosciute

Sono le associazioni prive di personalità giuridica (art. 36 codice civile); non hanno un riconoscimento istituzionale dello stato, non godono dell'autonomia patrimoniale e pertanto non esiste separazione tra il patrimonio dell'associazione e delle persone che la compongono, o dei presidenti e consiglieri.

4 – Da dove partire:

Gli adempimenti normali per una sezione

Prima di considerare se diventare Ente di Terzo Settore o meno è necessario fare comunque una verifica sulla correttezza degli adempimenti minimi nella gestione della sezione, richiamati in questo file:

<https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/02/Adempimenti-di-gestione..doc>

Inoltre è necessario considerare se in sezione vengano correttamente tenuti i libri sociali, contabili e di bilancio richiamati in questo file:

https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/02/Libri_sociali.docx

5 – Caratteristiche di un ETS, convenienze e opportunità

Proponiamo di accostarsi all'approfondimento ETS SI / ETS NO attraverso la lettura in sequenza dei seguenti documenti:

I - La nota del CDC sul Codice del Terzo Settore (tale nota è stata redatta nel 2019)

https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/02/Note-CDC-sul-Terzo-Settore_24.05.2019.pdf

II - Un riepilogo delle norme essenziali del Terzo settore, esaminate dal punto di vista delle sezioni CAI:

<https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/02/II-Terzo-settore-e-le-Sezioni-CAI.pdf>

Si tenga presente che tale norma è stata redatta nel 2019 e che nel frattempo le incompatibilità fra norme interne del CAI e codice del terzo settore sono state risolte dalle variazioni apportate al Regolamento Generale del CAI e dalle conseguenti modifiche allo statuto sezionale tipo. Anche la parte relativa al Registro Unico (RUNTS) non tiene conto delle più recenti norme approvate in materia, richiamate in questo Vademecum al numero 6 – il RUNTS.

III - Le due raccolte di slides che entrano nello specifico delle caratteristiche degli ETS elencando informazioni sull'opportunità o meno di diventare ETS:

1) DOCUMENTO operativo per le Sezioni CAI “ ETS e non ETS” - Analisi dell'attuale normativa e dell'opportunità di diventare ETS:

https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/02/Sezioni-CAI_Enti.non_commerciali.o.ETS_.pptx

2) DOCUMENTO suoi libri sezionali: adempimenti per la trasparenza:

https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/02/Bilancio.e.rendiconto.buone_prassi.e.nuovi-adempimenti.pptx

IV – Di seguito, ulteriori slides illustrano la fiscalità per gli ETS – APV in regime forfetario:

<https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/02/FISCALITA-ETS-E-APS.pptx>

V – Infine, la nota del Presidente generale Vincenzo Torti di approfondimento in tema di Sottosezioni:

https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/03/Nota_in_tema_Sottosezioni.pdf

6 – II RUNTS

(Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

Questa nota del gruppo di lavoro ETS del CAI riassume i più recenti interventi normativi sull'istituzione e funzionamento del Registro Unico.

Il documento è aggiornato a novembre 2020.

Vi compaiono anche raccomandazioni per l'aggiornamento degli statuti sezionali secondo i requisiti del Codice del Terzo Settore

https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/02/Note_Terzo-Settore_RUNTS_9.11.2020.pdf

Le procedure per l'iscrizione nel RUNTS sono contenute nel Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, "Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, richiamabile al seguente link:

<https://www.lavoro.gov.it/>

7 - Il Diagramma di collegamento uno schema che aiuta a capire dove si colloca la vostra sezione

Nel diagramma reperibile al link qui sotto è stata riassunta in termini generali la diversa collocazione in cui si vengono a trovare le sezioni del CAI:

[Diagramma ETS 15.1.21 EG V04.pdf](#)

<https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/02/Diagramma-ETS.xls>

Il PDF è in formato A4, stampabile.

Per una migliore lettura:

1) leggendolo al computer o tablet/telefonino si aumenta la % di ingrandimento;

2) stampandolo in A4, per facilitarne la lettura basta fare o far fare una semplice fotocopia di ingrandimento di 1,41% che tutte le fotocopiatrici che stampano in A3 fanno.

Stampando In bianco e nero non si vedono i colori, ma sotto ogni riquadro è riportata la scritta "azzurro" o "rosso" che guida alla lettura.

Il diagramma registra il variegato inquadramento giuridico delle sezioni.

Nella parte blu del diagramma sono indicate le attuali 5 diverse fattispecie di inquadramento, con le relative particolarità, gli adempimenti minimi, i PRO e i CONTRO.

Nella sottostante parte rossa i possibili assetti futuri dopo l'eventuale inquadramento ETS o l'acquisizione della personalità giuridica: le conseguenze automatiche e quelle possibili.

Si noti che molte delle norme attuali nel CTS del 2017 vengono abrogate e alcune lo saranno quando entrerà in piena operatività il RUNTS (art.102 del CTS), vedi le norme che per tanti anni hanno retto le ODV (L. 266/1991) , APS (L. 383/2000) e ONLUS (dagli artt. 11 al 29 del D. Lgs. 460/97).

Il passaggio da ODV (Organizzazione di Volontariato) ad APS (Associazione di Promozione Sociale) richiamato nel Diagramma richiede le seguenti note aggiuntive.

Nel percorso di adeguamento alcuni enti hanno valutato di modificare la propria tipologia associativa sulla base delle normative regionali di attuazione delle leggi

quadro 266/1991 e 383/2000.
Vediamo nel dettaglio i chiarimenti.

Anno di operatività

In alcune leggi regionali in materia di associazioni di promozione sociale è previsto come criterio di iscrizione al Registro almeno un anno di operatività dell'ente. In queste Regioni, le **Odv che vogliono trasformarsi in Aps** secondo l'articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo settore, che prevede che fino all'operatività del RUNTS continuano ad applicarsi le norme previgenti e rispetto a quanto scritto nella nota ministeriale del 29 dicembre 2017), **devono soddisfare tale requisito.**

Devoluzione patrimoniale

Nella fase di trasformazione da ODV ad APS è implicita la cancellazione dal Registro di provenienza a cui è connesso il riconoscimento dello status fiscale di ONLUS di diritto. Come conseguenza, la nota in questione chiarisce che la devoluzione del patrimonio **è obbligatoria per estinzione, scioglimento e in caso di cancellazione dal RUNTS e non da una delle sezioni di esso.** Il passaggio a un'altra sezione garantisce che il patrimonio dell'ente resti vincolato allo svolgimento dell'attività di interesse generale. Questa considerazione parte dal presupposto che **il trasferimento**, da una sezione all'altra del RUNTS o, nel caso di regime transitorio, da un registro all'altro, **non comporta** nemmeno temporaneamente **l'uscita dall'alveo degli Enti del Terzo settore.** La cancellazione dal registro di provenienza "dovrebbe" essere disposta a cura dell'ufficio competente in maniera contestuale alla nuova iscrizione e, nel passaggio tra sezioni/registri, **l'ente dovrà fare riferimento al regime agevolativo previsto per la nuova configurazione.**

Trasformazione e mutamento di qualifica

L'ultima precisazione riguarda l'applicazione dell'articolo 2498 del Codice civile (con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione) cioè se il passaggio da un registro all'altro corrisponda anche alla trasformazione in senso civilistico. Su questo il responso ministeriale ritiene più appropriato riferirsi al concetto di **mutamento di qualifica** che lascia ferma la ratio sottesa ad entrambe le identità tipologiche associative in causa. Pertanto, deve ritenersi valido il principio di continuità dei rapporti giuridici come definito dal citato articolo del Codice civile.